

**CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI DI CHIRURGIA VASCOLARE.**

TRA

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, con sede legale in Milano, Via G.B. Grassi n. 74, codice fiscale e P.IVA 09319690963 (di seguito denominata anche "ASST FBF Sacco"), legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Alessandro Visconti, in esecuzione della deliberazione n. 1849 del 23 dicembre 2021

E

l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, con sede in Milano, Via Marostica n. 8, codice fiscale e P.IVA 04137830966 (di seguito denominata anche Pio Albergo Trivulzio o ASP IMMeS e PAT), legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Giuseppe Calicchio, munito degli occorrenti poteri di firma, ed ivi elettivamente domiciliato

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune nell'ambito dei più generali interventi di cooperazione per la realizzazione di programmi comuni di interesse sanitario;
- l'ASST FBF Sacco possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze e, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., è disponibile a garantire, contro corrispettivo, le prestazioni richieste;
- la convenzione viene stipulata conformemente alle disposizioni di cui all'art. 4.4 delle Linee Guida in materia di attività libero professionali intramuraria dei Dirigenti dell'Area Sanità approvate con DGR Lombardia n. XI/3540 del 7 settembre 2020, agli artt. 114,



115, 1° comma, lettera d), del CCNL dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019 e all'art. 3 del Regolamento aziendale in materia approvato con deliberazione dell'ASST FBF Sacco n. 1615 del 20 dicembre 2018;

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione è l'esecuzione, da parte dell'ASST FBF Sacco, presso il Pio Albergo Trivulzio di prestazioni specialistiche di chirurgia vascolare.

Art. 3 - Obblighi dell'ASST FBF Sacco

L'attività ambulatoriale verrà effettuata da dirigenti medici a rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso l'ASST FBF Sacco, individuati dal Responsabile ad interim dell'UOSD Chirurgia Generale - indirizzo Vascolare del P.O. Fatebenefratelli. L'attività verrà effettuata dai suddetti dirigenti in base alla disponibilità offerta dai medesimi, fuori dall'orario di lavoro e comunque fatte salve le necessità di servizio che i dirigenti medici individuati e incaricati sono tenuti a prestare presso l'ASST FBF Sacco.

Art. 4 - Obblighi del Pio Albergo Trivulzio

I dirigenti medici incaricati, resi edotti del contenuto della presente convenzione, svolgeranno la loro attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Pio Albergo Trivulzio, con l'osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la relativa attività sanitaria. L'ASST FBF Sacco si impegna a rispettare tutte le norme dell'ASP IMMeS e PAT atte a prevenire e contrastare la diffusione del virus Sars-Cov-2.

Il Pio Albergo Trivulzio si impegna, inoltre, a garantire che:

- le proprie strutture rispettino le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;



- gli impianti elettrici siano conformi a quanto disposto dalla L. 46/1990 e s.m.i.;
- le proprie strutture si attengano a quanto previsto e richiesto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di assistenza sanitaria, con la conseguente assunzione di responsabilità, secondo quanto previsto dalle leggi sanitarie, civili e penali (es. possesso autorizzazione all'attività).

Inoltre, il Pio Albergo Trivulzio si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST FBF Sacco.

Art. 5 - Accessi e Corrispettivi

L'espletamento di tutte le prestazioni programmate in convenzione avverrà indicativamente mediante un accesso settimanale, che prevede l'esecuzione di un numero minimo di 3/4 visite di chirurgia vascolare, in giornata da concordare con il Dipartimento Socio-Sanitario del Pio Albergo Trivulzio.

Per i pazienti che richiederebbero visite ad elevata priorità è previsto un contatto diretto tra medico curante e lo specialista vascolare per l'eventuale presa in carico.

Il corrispettivo per ogni visita effettuata viene fissato in € 45,00=.

Art. 6 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST FBF Sacco ed il Pio Albergo Trivulzio.

L'ASST FBF Sacco ha la necessità di acquisire anche i dati temporali delle prestazioni di cui alla presente convenzione; pertanto il Pio Albergo Trivulzio si impegna a certificare, mensilmente, l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contemplate nel presente accordo, indicando anche la data e l'orario in cui le prestazioni vengono rese dal dirigente medico incaricato e a trasmettere tale certificazione entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui le prestazioni stesse sono state effettuate, alla UOS



Libera Professione, Marketing e Convenzioni dell'ASST FBF Sacco al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.convenzioni@asst-fbf-sacco.it. Sulla base di detta documentazione, e in assenza di contestazioni, l'ASST FBF Sacco provvederà all'emissione di fattura. I pagamenti dovranno essere effettuati a 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 7 - Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

La presente convenzione ha validità dalla sottoscrizione sino al 31 dicembre 2023, prendendo atto dell'eventuale attività svolta dal 1° gennaio 2022, con possibilità di rinnovo su richiesta scritta da trasmettere almeno 90 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'ASST FBF Sacco potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa. La presente convenzione potrà essere disdetta in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di 30 giorni. Inoltre, ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione con motivato preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo PEC. Il recesso potrà avvenire senza preavviso, qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari incompatibili con l'accordo convenzionale, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di attività libero-professionale. L'ASST FBF Sacco si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito dall'art. 6. Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche a base della presente



convenzione o all'integrazione della stessa con nuove prestazioni, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 8 - Assicurazione

Le Parti concordano che la copertura assicurativa o le analoghe misure per responsabilità civile in relazione alle attività sanitarie svolte dai professionisti incaricati dell'ASST FBF Sacco per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione sono a carico dell'ASST. Il Pio Albergo Trivulzio garantisce la copertura assicurativa RC o le misure analoghe riferite alla propria attività, ivi compresi i danni per infortuni subiti dal personale della ASST FBF Sacco e imputabili alla stessa (a titolo esemplificativo: danni a cose o persone conseguenti a fattori organizzativi, strutturali, impiantistici, uso di strumentazione, ecc.). Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa vigente, ivi inclusa la Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli). Si precisa, inoltre, che durante lo svolgimento delle attività fuori orario di servizio da parte dei dirigenti medici incaricati dell'ASST FBF Sacco, non è prevista la copertura INAIL.

Art. 9 - Obbligo di riservatezza e di protezione dei dati personali

Nell'espletamento della presente convenzione, le parti danno atto che i dati di cui vengono a conoscenza e reciprocamente forniti, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE", o "GDPR") e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza ed i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute.

Ai fini della presente Convenzione, "Dati Personali", "Dati Particolari", "Titolare" o "Titolare del Trattamento", "Interessato", "Responsabile" o "Responsabile del Trattamento" nonché "Trattamento" hanno il significato indicato nel Regolamento (UE)



2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito anche GDPR) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Pio Albergo Trivulzio e l'ASST FBF Sacco si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dal GDPR nonché da eventuali ulteriori norme applicabili al trattamento di Dati Personali. I dati personali e particolari raccolti dalle parti saranno trattati per le sole finalità strettamente connesse e strumentali alla stipula, alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale e saranno trattati da ciascun contraente in qualità di autonomo Titolare nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR.

Come da accordi intercorsi tra il Pio albergo Trivulzio e l'ASST FBF Sacco, il Pio Albergo Trivulzio, in qualità di Titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di Responsabile esterno ai singoli dirigenti medici dell'ASST FBF Sacco, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE. Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali.

Art. 10 - Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.

Le parti dichiarano di conoscere il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 dell'ASST e del Codice Etico dell'ASP, nonché dei Codici di Comportamento dei dipendenti adottati ai sensi del DPR n. 62/2013, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali, e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle attività connesse al presente atto, comportamenti conformi alle prescrizioni in essi contenute.

La violazione dei suddetti Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, Codice Etico e Codici di Comportamento dei dipendenti da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto al risarcimento del danno alla parte lesa della propria immagine e onorabilità.



Art. 11 - Oneri fiscali

La presente convenzione:

- è esente da IVA ai sensi dell'art.10, I c., n. 19 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II c., del DPR 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente;
- è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 642/72 Tariffe – parte prima, con onere a carico del Pio Albergo Trivulzio;
- è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, c. 2-bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n. 221/2012.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente atto convenzionale si farà riferimento alla vigente normativa.

Art. 13 - Foro competente

Per eventuali controversie è competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Direttore Generale

Il Responsabile UOS Libera Professione, Marketing e Convenzioni
(giusta delega conferita con deliberazione n. 683 del 18 giugno 2020)

dott.ssa Concetta Oliviero

Azienda di Servizi alla Persona

Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio

Il Direttore Generale

dott. Giuseppe Calicchio



